



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

## IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 47055521  
dirigente [roberto.tato@mise.gov.it](mailto:roberto.tato@mise.gov.it)  
[rossana.boscolo@mise.gov.it](mailto:rossana.boscolo@mise.gov.it)  
[dgmccnt.div.09@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div.09@pec.mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. ALBANO Roberto, cittadino italiano, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di formazione professionale estero per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo di formazione denominato "Certificat de calificare profesionala – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist" (Certificato di qualifica professionale parrucchiere, acconciatore, manicurista, pedicurista) rilasciato in data 23 agosto 2016 dal Ministero rumeno del Lavoro, della Solidarietà sociale e della Famiglia e dal Ministero rumeno dell'Educazione nazionale e della Ricerca scientifica al termine di un corso della durata di 720 ore (dal 22 aprile al 29 luglio 2016), con esame finale, effettuato presso S.C. Terra Wood SRL con sede a Piatra Neamt (Romania) iscritto nel Registro Nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con n. 27/375/2013;

VISTO il documento denominato "Supliment descriptiv al certificatului" (Aggiunta descrittiva alla certificazione) in cui si certifica che il certificato è stato rilasciato in base all'Ordine del Governo rumeno n. 129/2000, che la durata della formazione è 720 ore (ridotta a 550), e che tra le competenze acquisite vi sono l'acconciatura dei capelli, la decolorazione e la colorazione dei capelli;

VISTO che l'Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite Internal Market Information system (sistema IMI) con la IMI n. 106518, nel confermarne l'autenticità, ha informato che il medesimo titolo, che è certificato di qualifica di livello 3<sup>^</sup>, costituisce una formazione regolamentata il cui programma di formazione, di 720 ore, è stato ridotto a 550 ore *"tenendo conto del fatto che, secondo la valutazione iniziale, il sig. Albano Roberto possiede alcune unità competenti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della metodologia di autorizzazione"*;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 settembre 2020, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e sulla base delle citate premesse ha ritenuto il titolo di qualifica professionale documentato dall'interessato idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174,



ed a determinato di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, individuata in una prova attitudinale;

CONSIDERATO che la misura compensativa è stata ritenuta necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente” (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 1 lett. c), cioè quelle materie la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante (Direttiva 2006/26/CE, art. 14, par. 4) e che, nel caso del Sig. ALBANO Roberto, il contenuto della formazione, della durata di 720 ore (ridotte A 550) non consente di comparare la conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, che sono essenziali per l’esercizio in Italia della professione regolamentata;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 214408 del 16 settembre 2020 ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VISTO che l’interessato ha fornito le proprie controdeduzioni ed ha documentato di essere socio lavoratore presso impresa di acconciatura “Gruppo Albano s.n.c. di Albano Giuseppe e Roberto” con sede a Somma Lombardo (VA), impresa con responsabile tecnico iscritta alla CCIAA di Varese con numero REA VA-334028 dal 31.05.2011;

VISTO che, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE, l’esperienza professionale maturata dall’interessato in Italia, che compensa la parte della formazione mancante nel percorso formativo rumeno, può essere valutata a scomputo delle misure compensative;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 16 marzo 2020 25 dall’interessato tramite UBI BANCA - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;



## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. ALBANO Roberto, cittadino italiano, nato a Gallarate (MI) il 29 maggio 1987, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni senza necessità di misure compensative;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 06 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO